

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per la pesca*

**PROVVISORIO  
2005/2190(INI)**

27.10.2005

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla revisione di determinate restrizioni di accesso nell'ambito della politica comune della pesca (Shetland Box e Plaice Box)  
(2005/2190(INI))

Commissione per la pesca

Relatrice: Catherine Stihler

PR\_INI

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE	5

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sulla revisione di determinate restrizioni di accesso nell'ambito della politica comune della pesca (Shetland Box e Plaice Box) (2005/2190(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Revisione di determinate restrizioni di accesso nell'ambito della politica comune della pesca (Shetland Box e Plaice Box)" (COM(2005)0422),
  - visto l'articolo 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 170/83<sup>2</sup>, l'articolo 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 3760/92<sup>3</sup>, e l'articolo 18 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002,
  - visto l'articolo 29 del regolamento (CE) del Consiglio n. 850/98<sup>4</sup>,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, della sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),
1. rileva che la Commissione attualmente ha adempiuto al suo impegno ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 di procedere ad una valutazione della giustificazione delle restrizioni di accesso alle acque e alle risorse al di fuori della zona delle 12 miglia in relazione alla Shetland Box e alla Plaice Box;
  2. si compiace della decisione della Commissione di procedere ad un'ampia consultazione dell'industria e degli Stati membri prima di formulare un parere su questo importante argomento;
  3. si compiace del ruolo del North Sea Regional Advisory Council (NSRAC) nel formulare un parere per la Commissione sul funzionamento e sull'efficacia dello Shetland Box e del Plaice Box e invita la Commissione a chiedere ulteriori pareri della NSRAC nella sua ulteriore valutazione degli stessi;
  4. si compiace della decisione della Commissione di mantenere lo Shetland Box per altri tre

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pagg. 59-80).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 170/83 del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24 del 27.01.1983, pagg. 1-13).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 3760 del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1-14).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 850/98 del 30 marzo 1998 sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.04.1998 pagg. 1-36).

anni, mentre vengono effettuate ulteriori valutazioni dello stesso;

5. rileva che lo NSRAC ha raccomandato di mantenere lo Shetland Box in attesa di un'ulteriore valutazione;
6. rileva che il Comitato scientifico tecnico ed economico per la pesca (STECF) ha comunicato che l'eliminazione dello Shetland Box potrebbe portare ad un aumento dello sforzo di pesca nel settore;
7. rileva che le autorità britanniche e tedesche hanno appoggiato il mantenimento dello Shetland Box;
8. rileva che lo Shetland Box è una zona importante per l'eglefino, il merlano e la rana pescatrice;
9. invita la Commissione ad effettuare una valutazione quantitativa dei possibili effetti di eventuali modifiche dello Shetland Box;
10. si compiace della decisione della Commissione di mantenere il Plaice Box e le associate restrizioni di accesso in attesa di ulteriori studi;
11. rileva che l'autorità tedesche hanno sostenuto il mantenimento del Plaice Box e che secondo il governo britannico ogni decisione dovrebbe essere adottata nel contesto della futura gestione del pesce piatto e del parere dello NSRAC;
12. rileva che l'obiettivo di conservazione del Plaice Box è chiaro;
13. invita la Commissione a rivedere il Plaice Box sulla base della futura gestione del pesce piatto, incluso il piano di recupero della platessa;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## MOTIVAZIONE

### **Indice**

La comunicazione della Commissione rispetta l'obbligo previsto dal regolamento quadro (2371/2002) della politica comune della pesca di riesaminare determinate restrizioni di accesso. La revisione si limita a due misure - gli Shetland e Plaice Boxes. Nella sua revisione, la Commissione ha ricevuto il parere del suo Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e le osservazioni della parte interessata, del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord (NSRAC), del Regno Unito e della Germania.

### *Antefatti*

#### **Shetland Box**

Lo Shetland Box, istituito nel 1983, prevede restrizioni di accesso a imbarcazioni da pesca superiori a 26 metri per la pesca demersale in questa zona. L'accesso allo Shetland Box è consentito mediante un sistema di licenze.

La Commissione propone di mantenere lo Shetland Box per ulteriori tre anni, durante i quali verranno effettuate ulteriori valutazioni, mentre il Comitato scientifico, tecnico ed economico deve essere interpellato per formulare un parere su come effettuare la valutazione in parola.

#### **Plaice Box**

IL Plaice Box è stato istituito nel 1989 per ridurre il volume di rigetti degli individui giovani di platessa. Tale regime ha chiuso questa zona alle sfogliare di potenza superiore a 300 c.v.- dal 1995 il Box è stato chiuso a questi pescherecci per tutto l'anno.

Lo NSRAC ha raccomandato che l'efficacia del Plaice Box sia oggetto di ulteriori studi - il RAC vorrebbe che venissero apportate alcune modifiche agli accordi su base sperimentale. La Commissione si è detta d'accordo e manterrà il Plaice Box fintantoché non sarà possibile apportare tali modifiche. La Commissione concorda altresì con la raccomandazione dello NSRAC di applicare adeguatamente le vigenti restrizioni di accesso insieme con uno stretto controllo della potenza dei motori, per garantire che siano coerenti con le licenze assegnate. La Commissione rileva che la prossima revisione del regolamento sulle misure tecniche offre la possibilità di esaminare le revisioni del Plaice Box.

#### **Conclusione**

La decisione della Commissione di mantenere lo Shetland Box e il Plaice Box è positiva, in quanto rappresenta una risposta equilibrata alle revisioni e alle consultazioni effettuate sulla loro operatività ed efficacia. Viene considerato positivo anche il processo di consultazione con gli Stati membri, l'industria e le parti interessate. La conclusione della relazione sottolinea il valore del ruolo svolto dallo NSRAC nella gestione delle risorse di pesca.